

## **Deliberazione 9 maggio 2008 - ARG/elt 56/08**

### **Disposizioni in materia di applicazione delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela (corrispettivi PED), di obblighi di registrazione e di messa a disposizione dei dati di prelievo e conseguente adeguamento di TIV e TILP**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 9 maggio 2008

### **Visti:**

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (TIV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce), approvato con deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, come successivamente modificato e integrato (TILP);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2008-2011, approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione n. 292/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 237/07 (di seguito: deliberazione n. 237/07);

- la deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2007, n. 289/07;
- il documento per la consultazione 12 marzo 2007, atto n. 14/07, recante “Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico liberalizzato”;
- il documento per la consultazione 18 giugno 2007, atto n. 24/07, recante “Determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell’energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria”;
- il documento per la consultazione 1 agosto 2007, atto n. 33/07, recante “Gli orientamenti finali dell’Autorità sulla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell’energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria” (di seguito: documento per la consultazione 1 agosto 2007);
- il documento per la consultazione 18 dicembre 2007, atto n. 55/07, recante “Servizio di maggior tutela: criteri per l’aggiornamento delle condizioni economiche di vendita dell’energia elettrica” (di seguito: documento per la consultazione 18 dicembre 2007);
- la comunicazione della società Enel S.p.a. del 26 marzo 2008, prot. Autorità del 28 marzo 2008, n. 8811 (di seguito: comunicazione 26 marzo 2008);
- la richiesta della Direzione Mercati del 17 aprile 2008, prot. 11240 a Federutility.

**Considerato che:**

- la completa apertura del mercato della vendita dell’energia elettrica a tutti i clienti finali aumenta l’esigenza che le condizioni economiche applicate ai clienti finali cui è erogato il servizio di maggior tutela riflettano in maniera più coerente possibile, anche dal punto di vista temporale, i costi di acquisto dell’energia elettrica e di dispacciamento sostenuti per servire ciascun cliente finale;
- l’entrata in vigore del TILP ha modificato, a partire dall’1 aprile 2008, la struttura dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica; e che, in particolare, il costo sostenuto dall’Acquirente unico per i clienti finali in maggior tutela localizzati in aree nelle quali tutti (o quasi) i clienti finali sono serviti nel mercato libero dipende dalla distribuzione tra le diverse fasce orarie di ciascun bimestre convenzionale dei consumi dei clienti finali serviti nella maggior tutela;
- sulla base di quanto sopra e come già evidenziato nel documento per la consultazione 18 dicembre 2007, le condizioni economiche applicate ai clienti finali dovrebbero – per essere allineate ai costi - riflettere la distribuzione dei consumi tra le diverse fasce orarie; in particolare, nei casi in cui il misuratore consenta di rilevare l’effettiva distribuzione dei consumi del cliente finale tra le diverse fasce orarie, i corrispettivi applicati dovrebbero essere differenziati per fasce orarie; nei casi in cui siano invece applicati corrispettivi monorari, tali corrispettivi dovrebbero riflettere la distribuzione media dei consumi di tutti i clienti cui tali corrispettivi si applicano;
- le associazioni rappresentative dei clienti finali hanno espresso la necessità che l’applicazione di corrispettivi PED differenziati per fasce orarie ai punti di prelievo trattati orari o per fasce ai sensi del TILP avvenga con gradualità, al fine di

consentire ai medesimi clienti di acquisire informazioni e conoscenze sufficienti in merito a detta applicazione;

- la possibilità per i clienti finali i cui misuratori consentano una rilevazione per fasce orarie di optare per corrispettivi PED monorari o differenziati per fascia, aumenta l'esigenza di determinare i corrispettivi PED in modo da minimizzare le possibilità di arbitraggio dei clienti finali; in particolare, il profilo di consumo utilizzato nella definizione dei corrispettivi PED monorari, che deve riflettere la distribuzione dei consumi dei clienti cui tali corrispettivi sono applicati, dovrà tenere conto del fatto che i clienti i cui punti di prelievo sono trattati orari o per fasce orarie ai sensi del TILP che optano per corrispettivi PED monorari sono normalmente caratterizzati da un consumo tendenzialmente più spostato verso le ore di punta rispetto a quello medio della tipologia;
- con comunicazione 26 marzo 2008 la società Enel S.p.A. ha informato l'Autorità aver avviato con successo la sperimentazione della registrazione delle misure ai fini del dispacciamento di tutti i punti di prelievo connessi in bassa tensione relativi a clienti finali serviti sul mercato libero con cadenza mensile, invece che bimestrale; e che tale periodicità consentirebbe di addivenire in prospettiva ad una cadenza mensile del load profiling per fasce, in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo prospettati dall'Autorità nel documento per la consultazione 1 agosto 2007;
- la cadenza mensile del load profiling per fasce permetterebbe di trasmettere al cliente finale, oltre al segnale di prezzo differenziato nelle diverse fasce orarie del giorno, anche un segnale di prezzo differenziato nei diversi mesi dell'anno, consentendo anche un'articolazione dei corrispettivi PED applicati ai clienti finali in maggior tutela differenziata per mesi o per raggruppamenti di mesi;
- la definizione di corrispettivi PED differenziati per mesi o per raggruppamenti di mesi dovrebbe altresì contemperare le esigenze di stabilità nel tempo dei medesimi corrispettivi, soprattutto con riferimento alle tipologie contrattuali, quale quella dei clienti domestici, per le quali la distorsione derivante dalla stabilità dei corrispettivi nel tempo, legata ad una distribuzione effettiva dei consumi tra i diversi raggruppamenti di mesi diversa da quella implicita adottata nei profili di consumo standard, sembra assumere valore economico contenuto, sia a causa dell'entità del consumo annuo di tali clienti che della bassa varianza tra i clienti della tipologia della distribuzione dei consumi nei mesi dell'anno.

**Considerato inoltre che:**

- nella comunicazione 26 marzo 2008 la società Enel S.p.A. ha informato l'Autorità di ritenere sostenibile per i propri sistemi informativi l'estensione della registrazione mensile delle misure anche ai punti di prelievo serviti in maggior tutela, pur sottolineando la necessità di un periodo di adeguamento relativamente ai clienti finali domestici e ai clienti finali non domestici con potenza disponibile non superiore a 15 kW;
- sono pervenute, solo recentemente, all'Autorità segnalazioni da parte di alcuni esercenti la maggior tutela di criticità circa l'impatto dell'obbligo di registrazione

delle misure di tutti i punti di prelievo serviti in maggior tutela al termine di ciascun bimestre convenzionale;

- data l'attuale numerosità dei punti di prelievo serviti in maggior tutela e le caratteristiche tecnologiche dei sistemi informatici e di comunicazione di cui oggi dispongono le imprese distributrici, sussiste infatti l'impossibilità da parte di queste ultime di mettere a disposizione all'esercente la maggiore tutela i dati di misura per tutti i punti di prelievo nei giorni immediatamente successivi al termine del bimestre convenzionale;
- data l'impossibilità di cui al punto precedente, gli esercenti la maggior tutela non sono in grado di emettere le corrispondenti fatture utilizzando i dati di consumo effettivi nei giorni immediatamente successivi al termine del bimestre convenzionale e ciò comporta maggiori oneri finanziari per i medesimi esercenti;
- ai sensi del TILP, la registrazione delle misure al termine di ciascun bimestre convenzionale di tutti i punti di prelievo trattati per fasce è funzionale alla determinazione dell'energia elettrica prelevata per i punti di prelievo non trattati orari, compresi quelli serviti nel mercato libero;
- la ridefinizione dell'obbligo di registrazione al termine di ciascun bimestre convenzionale, con riferimento ai punti di prelievo dotati di misuratore elettronico e con potenza disponibile non superiore a 15 kW corrispondenti a clienti finali serviti in maggior tutela, ha un impatto limitatamente alla determinazione dell'energia elettrica prelevata dei punti di prelievo trattati monorari serviti nel mercato libero;
- ai fini della determinazione convenzionale dell'energia prelevata stabilita dal TILP, dati i requisiti minimi obbligatori dei misuratori elettronici stabiliti con la deliberazione n. 292/06, l'impresa distributrice deve effettuare la raccolta della misura registrata entro la successiva registrazione.

**Ritenuto che sia:**

- necessario stabilire che l'applicazione dei corrispettivi PED differenziati per fasce orarie avvenga con riferimento a tutti i punti di prelievo trattati orari o trattati per fascia ai sensi del TILP;
- opportuno prevedere che l'applicazione dei corrispettivi PED sia differenziata per ciascun mese con riferimento ai punti di prelievo relativi a clienti finali, diversi dai clienti domestici, connessi in bassa tensione e con potenza disponibile superiore ai 15 kW, mentre sia differenziata per raggruppamenti di mesi per tutti gli altri punti di prelievo serviti in maggior tutela; e che tali raggruppamenti di mesi siano definiti in modo da riunire mesi sufficientemente omogenei in termini di valore atteso dell'energia elettrica all'ingrosso;
- necessario che, al fine di fornire informazioni al cliente finale, l'applicazione dei corrispettivi PED differenziati per fasce orarie e per mese o raggruppamenti di mesi avvenga una volta decorso un periodo nel quale il cliente finale abbia evidenza dei consumi differenziati per ciascuna fascia oraria nelle proprie fatture;
- opportuno prevedere un periodo transitorio, anche in ragione della necessità di adeguamento dei sistemi di fatturazione degli esercenti la maggior tutela, nel quale i

corrispettivi differenziati per fasce orarie siano applicati ai soli clienti che ne abbiano fatto richiesta, come già predisposto dalla normativa vigente; e che tale periodo transitorio sia differenziato a seconda della tipologia contrattuale e della potenza disponibile del punto di prelievo;

- necessario aggiornare il profilo di consumo standard utilizzato nella definizione dei corrispettivi PED monorari, anche tenendo conto degli effetti connessi alla presenza e alla durata del periodo transitorio di cui al precedente alinea;
- opportuno definire le tempistiche che l'esercente la maggior tutela sia tenuto a rispettare nel caso di richiesta di applicazione di corrispettivi differenziati per fascia oraria da parte del cliente finale; nonché le tempistiche che l'impresa distributrice deve rispettare nel caso di richieste di riprogrammazione del misuratore;
- opportuno prevedere che la registrazione delle misure di tutti i punti di prelievo dotati di misuratore elettronico avvenga con cadenza mensile, mantenendo transitoriamente la registrazione delle misure con cadenza bimestrale con esclusivo riferimento ai punti di prelievo con misuratore elettronico con potenza non superiore ai 15 kW corrispondenti a clienti serviti in maggior tutela, anche in considerazione delle modalità di determinazione dell'energia elettrica prelevata dall'Acquirente unico ai sensi del TILP e della numerosità dei punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 15 kW nonché al fine di minimizzare la disparità di trattamento tra mercato libero e maggiore tutela;
- opportuno modificare transitoriamente le tempistiche per la registrazione delle misure per i punti di prelievo con misuratore elettronico con potenza non superiore ai 15 kW corrispondenti a clienti finali serviti in maggior tutela, prevedendo che tale registrazione possa avvenire nel corso di ciascun bimestre e non necessariamente al termine di ciascun bimestre convenzionale, al fine di minimizzare gli oneri finanziari, contenendo l'impatto sulla determinazione per fasce sull'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo non trattati orari;
- necessario modificare il TILP al fine di adeguare le modalità di determinazione delle partite fisiche di conguaglio e di attribuzione dell'energia elettrica prelevata per il bimestre convenzionale dicembre-gennaio alla disponibilità dei dati di prelievo mensili nonché al fine di definire modalità di determinazione dell'energia elettrica prelevata nel mese per i punti di prelievo trattati per fasce di cui non si dispone delle misure registrate al termine del bimestre convenzionale;
- opportuno modificare, con successivo provvedimento, il TILP al fine di addivenire a partire dall'1 gennaio 2009 ad una cadenza mensile del load profiling per fasce;
- opportuno definire le tempistiche di messa a disposizione del dato di misura agli esercenti la maggior tutela ed ai venditori del mercato libero, in modo coerente con i nuovi obblighi di registrazione previsti dal presente provvedimento

## **DELIBERA**

1. di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni al TIV:

- a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte le seguenti definizioni:
- “**corrispettivi PED non monorari** sono i corrispettivi PED differenziati per fasce orarie e/o per mese o per raggruppamenti di mesi;”
  - “**raggruppamenti di mesi** sono i periodi definiti nella tabella 8 comprendenti i mesi di cui alla medesima tabella appartenenti ad uno stesso anno solare”;
- b) all'articolo 1, comma 1, le definizioni di “**parametro PD<sub>bio</sub> (prezzo dispacciamento biorario)**” e di “**parametro PD<sub>F</sub> (prezzo dispacciamento per fascia)**” sono sostituite dalle seguenti definizioni:
- “**parametro PD<sub>bio</sub><sup>rag</sup> (prezzo dispacciamento biorario e per raggruppamenti di mesi)** è la stima della media annuale per ciascun raggruppamento di mesi e per ciascuna fascia oraria F1 e F23 della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - **parametro PD<sub>F</sub><sup>mens</sup> (prezzo dispacciamento per fascia e mensile)** è la stima per ciascun mese e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - **parametro PD<sub>F</sub><sup>rag</sup> (prezzo dispacciamento per fascia e per raggruppamenti di mesi)** è la stima della media trimestrale per ciascun raggruppamento di mesi e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh”;
- c) all'articolo 1, comma 1, le definizioni di “**parametro PE<sub>bio</sub> (prezzo energia biorario)**” e di “**parametro PE<sub>F</sub> (prezzo energia per fascia)**” sono sostituite dalle seguenti definizioni:
- “**parametro PE<sub>bio</sub><sup>rag</sup> (prezzo energia biorario e per raggruppamenti di mesi)** è la stima della media annuale per ciascun raggruppamento di mesi e per ciascuna fascia oraria F1 e F23 della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - **parametro PE<sub>F</sub><sup>mens</sup> (prezzo energia per fascia e mensile)** è la stima per ciascun mese e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;

- **parametro  $PE_F^{rag}$  (prezzo energia per fascia e per raggruppamenti di mesi)** è la stima della media trimestrale per ciascun raggruppamento di mesi e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh”;

d) dopo il comma 4.3ter è inserito il seguente comma:

“4.3quater Con riferimento ai punti di prelievo attivati nel mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali ciascuna impresa distributrice effettua la comunicazione di cui al comma 4.3 all'esercente la salvaguardia uscente e al nuovo esercente la salvaguardia.”;

e) il comma 4ter.4 è soppresso;

f) il comma 7.3 è sostituito dal seguente:

“7.3 L'elemento PE di cui al comma 7.2, lettera a), è pari a:

- a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  ed il parametro  $PE_F^{mens}$ , per i punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c), con potenza disponibile superiore a 15 kW, nel caso in cui detti punti di prelievo siano trattati orari o per fasce ai sensi del TILP;
- b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  ed il parametro  $PE_F^{rag}$ , per i punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c), con potenza disponibile non superiore a 15 kW, nel caso in cui detti punti di prelievo siano trattati per fasce ai sensi del TILP;
- c) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  ed il parametro  $PE_{bio}^{rag}$ , per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), nel caso in cui detti punti di prelievo siano trattati per fasce ai sensi del TILP;
- d) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  ed il parametro  $PE_M$  per tutti gli altri punti di prelievo.”;

g) il comma 7.4 è sostituito dal seguente:

“7.4 L'elemento PD di cui al comma 7.2, lettera b), è pari a:

- a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  ed il parametro  $PD_F^{mens}$ , per i punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c), con potenza disponibile superiore a 15 kW, nel caso in cui detti punti di prelievo siano trattati orari o per fasce ai sensi del TILP;

- b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  ed il parametro  $PD_F^{rag}$ , per i punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c), con potenza disponibile non superiore a 15 kW, nel caso in cui detti punti di prelievo siano trattati per fasce ai sensi del TILP;
- c) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  ed il parametro  $PD_{bio}^{rag}$ , per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), nel caso in cui detti punti di prelievo siano trattati per fasce ai sensi del TILP;
- d) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  ed il parametro  $PD_M$  per tutti gli altri punti di prelievo.”;

h) dopo il comma 7.4 sono aggiunti i seguenti commi:

“7.4bis Salvo quanto previsto al comma 7.4quater, per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), l’ esercente la maggior tutela applica gli elementi  $PE_M$  di cui al comma 7.3, lettera d) e  $PD_M$  di cui al comma 7.4, lettera d) per i primi sei mesi successivi al mese in cui i relativi misuratori elettronici sono stati riprogrammati ai sensi del comma 19.7.

7.4ter Salvo quanto previsto al comma 7.4quater, per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), l’ esercente la maggior tutela applica gli elementi  $PE_M$  di cui al comma 7.3, lettera d) e  $PD_M$  di cui al comma 7.4, lettera d) per:

- a) i primi tre mesi successivi al mese in cui i relativi misuratori elettronici sono stati riprogrammati ai sensi del comma 19.7, se tali punti di prelievo hanno potenza disponibile superiore a 15 kW;
- b) i primi sei mesi successivi al mese in cui i relativi misuratori elettronici sono stati riprogrammati ai sensi del comma 19.7, se tali punti di prelievo hanno potenza disponibile non superiore a 15 kW.

7.4quater Il cliente finale può richiedere all’ esercente la maggior tutela l’ applicazione di corrispettivi PED non monorari. Entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, l’ esercente la maggior tutela è tenuto a presentare domanda di attivazione, con riferimento ai punti di prelievo oggetto della medesima richiesta, del trattamento per fasce ai sensi del TILP a ciascuna impresa distributrice interessata.”;

i) dopo il comma 8.1 è inserito il seguente comma:

“8.1bis A partire dalla disponibilità all’ esercente la maggior tutela di dati di misura differenziati per fascia oraria, il medesimo esercente è tenuto a riportare nella fattura la distribuzione dei consumi del cliente per fasce e per mese o per raggruppamenti di mesi, anche nel caso in cui il prezzo applicato non

risultati differenziato per fascia oraria e per mese o per raggruppamenti di mesi.”;

j) al comma 16.2, lettera a), le parole “comma 2.3” sono sostituite dalle parole “comma 2.2 del TIT”;

k) il comma 18.1 è sostituito dal seguente comma:

“18.1 L’impresa distributrice è tenuta ad effettuare la raccolta delle misure registrate dai misuratori elettronici ai sensi del comma 19.7 fatto salvo quanto disposto al comma 18.1 bis.”;

l) dopo il comma 18.1 è inserito il seguente comma:

“18.1 bis L’impresa distributrice è tenuta ad effettuare un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica, nei casi in cui i punti siano trattati monorari ai sensi del TILP:

a) almeno una volta all’anno, per i punti con potenza disponibile non superiore a 15 kW;

b) almeno una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 15 kW.”;

m) il comma 18.3 è sostituito dal seguente comma:

“18.3 L’impresa distributrice mette a disposizione, tramite mezzi informatici che consentano la immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti, a ciascun utente del trasporto, entro 20 giorni dalla registrazione di cui al comma 19.7 o dal tentativo di rilevazione di cui al comma 18.1bis, i dati di cui alla Tabella 2, per ogni punto di prelievo non trattato orario inclusi nel relativo contratto identificato tramite il codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale (POD) di cui al comma 37.1 della deliberazione n. 111/06.”;

n) il comma 19.5 è sostituito dal seguente comma:

“19.5 Ove compatibile con le caratteristiche del misuratore, l’impresa distributrice è tenuta ad attivare il trattamento per fasce ai sensi del TILP per i punti di prelievo per i quali l’esercente la maggior tutela presenti la richiesta ai sensi del comma 7.4quater o il venditore del mercato libero presenti richiesta di attivazione del medesimo trattamento per fasce:

a) a partire dal bimestre convenzionale immediatamente successivo alla data di ricevimento della richiesta, qualora la medesima richiesta sia

stata presentata all'impresa distributrice entro il 10 del mese precedente il suddetto bimestre convenzionale;

b) a partire dal secondo bimestre convenzionale immediatamente successivo alla data di ricevimento della richiesta, negli altri casi”;

o) il comma 19.7 è sostituito dal seguente comma:

“ 19.7 Per ciascun punto di prelievo, ai fini del trattamento per fasce ai sensi del comma 5.2 del TILP, le imprese distributrici sono tenute a programmare il misuratore elettronico in servizio reso disponibile alle funzioni di telegestione e di telelettura presso il medesimo punto in modo tale da registrare, ai fini del dispacciamento, i dati rilevanti di cui alla tabella 2 relativi alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di ciascun mese.”;

p) i commi da 25.3 a 25.6 sono soppressi;

q) dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente articolo:

#### **“Articolo 27**

##### *Disposizioni transitorie in ordine al servizio di maggior tutela*

27.1 Sino al 31 dicembre 2008, ai punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c) con potenza disponibile superiore a 15 kW, si applicano:

- a) i corrispettivi PED per fascia, definiti come somma degli elementi di cui al comma 27.2, per i punti di prelievo i quali il cliente abbia richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le medesime fasce entro il 30 settembre 2007;
- b) i corrispettivi PED biorari, definiti come somma degli elementi di cui al comma 27.3, per i punti di prelievo i quali il cliente abbia richiesto l'applicazione di corrispettivi PED non monorari ai sensi del comma 7.4quater;
- c) i corrispettivi PED monorari, determinati dalla somma degli elementi di cui al comma 7.3, lettera d) e di cui al comma 7.4, lettera d), per tutti gli altri punti di prelievo.

L'applicazione dei corrispettivi di cui alla lettera b) decorre a partire dall'attivazione del trattamento per fasce ai sensi del TILP di cui al comma 19.5.

27.2 Gli elementi dei corrispettivi PED per fascia di cui al comma 27.1, lettera a) sono pari a:

- a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_F$  calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di

cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;

- b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_F$  calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;

27.3 Gli elementi dei corrispettivi PED biorari di cui al comma 27.1, lettera b) sono pari a:

- a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

27.4 Per i punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c), con potenza disponibile non superiore a 15 kW, si applica quanto previsto al comma 27.1 fino al 31 marzo 2009.

27.5 Sino al 31 dicembre 2009, ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), si applicano:

- a) i corrispettivi PED biorari, definiti come somma degli elementi di cui al comma 27.6, per i punti di prelievo i quali il cliente abbia richiesto l'applicazione di corrispettivi PED non monorari ai sensi del comma 7.4quater;
- b) i corrispettivi PED monorari, determinati dalla somma degli elementi di cui al comma 7.3, lettera d) e di cui al comma 7.4, lettera d), per tutti gli altri punti di prelievo.

L'applicazione dei corrispettivi di cui alla lettera a) decorre a partire dall'attivazione del trattamento per fasce ai sensi del TILP di cui al comma 19.5.

27.6 Gli elementi dei corrispettivi PED biorari di cui al comma 27.5, lettera a) sono pari a:

- a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a

copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;

- b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

27.7 Fino al 31 dicembre 2010, in luogo di quanto disposto dal comma 19.7, per ciascun punto di prelievo, ai fini del trattamento per fasce ai sensi del comma 5.2 del TILP, le imprese distributrici sono tenute a programmare il misuratore elettronico in servizio reso disponibile alle funzioni di telegestione e di telelettura presso il medesimo punto in modo tale da registrare, ai fini del dispacciamento, i dati rilevanti di cui alla tabella 2 relativi alle ore 24:00:

- a) dell'ultimo giorno di ciascun mese per tutti i punti di prelievo serviti nel mercato libero;
- b) dell'ultimo giorno di ciascun mese per i punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c), con potenza disponibile superiore a 15 kW e serviti nel servizio di maggior tutela;
- c) di un qualsiasi giorno del mese, purchè non intercorrano più di sessantadue giorni tra due consecutive registrazioni, per i punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 lettera a), e di cui al comma 2.3, lettere b) e c), con potenza disponibile non superiore a 15 kW e serviti nel servizio di maggior tutela. ”

- r) dopo la Tabella 7 è inserita la seguente Tabella 8:

**Tabella 8: Raggruppamenti di mesi**

<b>R1: mesi di punta (alta stagione)</b>	Gennaio, Febbraio, Giugno, Luglio, Novembre, Dicembre
<b>R2: mesi fuori punta (bassa stagione)</b>	Marzo, Aprile, Maggio, Agosto, Settembre, Ottobre

2. di approvare le seguenti modifiche al TILP:

- a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente articolo:

#### **“Articolo 10**

*Determinazione per fasce dell'energia prelevata dai punti di prelievo trattati monorari ai fini della determinazione dei CRPP*

- 10.1 Ai fini della determinazione dei CRPP, in ciascuna area di riferimento, l'energia  $EP_{Fi}^m$  prelevata, in ciascun bimestre convenzionale e in ciascuna fascia oraria  $F_i$ , da ciascun punto di prelievo trattato monorario nel medesimo bimestre convenzionale è determinata dall'impresa distributrice competente

per ambito territoriale come sommatoria dell'energia  $EP_{F_i \text{ mese}}^m$  prelevate dal medesimo punto di prelievo nella medesima fascia oraria in ciascuno dei mesi che compongono il bimestre convenzionale.

- 10.2 In ciascuna area di riferimento l'energia  $EP_{F_i \text{ mese}}^m$  prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria  $F_i$ , da ciascun punto di prelievo trattato monorario nel medesimo mese è determinata dall'impresa distributrice competente per ambito territoriale come:

$$EP_{F_i \text{ mese}}^m = \frac{E_{F_i \text{ mese}}^m}{\sum_{i, \text{ mese}} E_{F_i \text{ mese}}^m} \cdot EP_u^m$$

dove:

- i)  $EP_u^m$  è l'energia prelevata dal medesimo punto di prelievo nell'anno solare cui il mese appartiene, determinata con riferimento all'utente del dispacciamento nella cui competenza si trovava il predetto punto di prelievo nel mese considerato;
- ii)  $E_{F_i \text{ mese}}^m$  è l'energia di cui al comma 10.3, complessivamente prelevata nella medesima area, nel medesimo mese e nella medesima fascia dai punti di prelievo trattati monorari;
- iii) la sommatoria  $\sum_{i, \text{ mese}} E_{F_i \text{ mese}}^m$  è estesa a tutti i mesi e a tutte le fasce orarie dell'anno convenzionale nei quali il punto di prelievo è stato di competenza dell'utente del dispacciamento di cui al punto i) e nei quali è stato trattato monorario.

- 10.3 In ciascuna area di riferimento l'energia  $E_{F_i \text{ mese}}^m$  complessivamente prelevata, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria  $F_i$ , dai punti di prelievo trattati monorari è determinata come:

$$E_{F_i \text{ mese}}^m = E_{F_i \text{ mese}}^{f+m} - E_{F_i \text{ mese}}^f$$

dove:

- i)  $E_{F_i \text{ mese}}^{f+m}$  è l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese nella fascia oraria  $F_i$  da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel mese considerato in ciascuna ora della fascia oraria  $F_i$ ;
- ii)  $E_{F_i \text{ mese}}^f$  è l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese nella medesima fascia da tutti i punti di prelievo trattati per fasce.”

- b) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente articolo:

### “Articolo 10bis

*Modalità di determinazione dell'energia prelevata nel mese per punti di prelievo trattati per fasce*

10bis.1 Qualora non disponibile attraverso i dati di misura registrati ai sensi del TIV, comma 27.7, lettera c), l'energia  $EP_{F_i \text{ mese}}^f$  prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria  $F_i$  da ciascun punto di prelievo trattato per fasce è determinata come:

$$EP_{F_i \text{ mese}}^f = \sum_h EP_h^f$$

dove:

- i)  $EP_h^f$  è l'energia prelevata nell'ora  $h$  dal medesimo punto di prelievo, determinata ai sensi del comma 10bis.2;
- ii) la sommatoria  $\sum_h EP_h^f$  è estesa a tutte le ore appartenenti al medesimo mese e alla medesima fascia.

10bis.2L'energia  $EP_h^f$  prelevata in ciascuna ora  $h$  da ciascun punto di prelievo trattato per fasce è determinata come:

$$EP_h^f = \frac{PRA_h}{\sum_h PRA_h} EP_{F_i \text{ per}}^f$$

dove:

- i)  $PRA_h$  è il prelievo residuo di area relativo alla medesima ora  $h$ ;
- ii)  $EP_{F_i \text{ per}}^f$  è l'energia complessivamente prelevata dal medesimo punto di prelievo nella fascia  $F_i$  cui appartiene l'ora considerata, determinata con riferimento al periodo *per* per il quale sono registrati i dati di misura ai sensi del comma 27.7, lettera c) del TIV;
- iii) la sommatoria  $\sum_h PRA_h$  è estesa a tutte le ore appartenenti alla fascia  $F_i$  cui appartiene l'ora  $h$  considerata, incluse nel periodo *per* di cui al punto ii).”;
- c) al comma 11.3 le parole “9.3” sono sostituite dalle parole “8.3”;
- d) al comma 11.6 le parole “entro l'1 maggio” sono sostituite dalle parole “entro il 10 maggio”;
- e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente articolo:

### “Articolo 13

#### *Partite fisiche di conguaglio*

13.1 In ciascuna area di riferimento, in ciascun bimestre convenzionale ed in ciascuna fascia oraria  $F_i$ , la partita fisica di conguaglio di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico è pari alla differenza fra:

i) l'energia  $E_{F_i u}$  di cui al comma 13.2, prelevata, nel medesimo bimestre convenzionale e nella fascia oraria  $F_i$ , dal medesimo utente del dispacciamento;

ii) l'energia attribuita nel medesimo bimestre e nella medesima fascia, al medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell'Articolo 7.

13.2 In ciascuna area di riferimento, l'energia  $E_{F_i u}$  prelevata in ciascun bimestre convenzionale e in ciascuna fascia oraria  $F_i$ , da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico è calcolata come:

$$E_{F_i u} = \sum_{mese} (E_{F_i u mese}^f + E_{F_i u mese}^m)$$

dove:

i)  $E_{F_i u mese}^f$  è l'energia effettivamente prelevata, in ciascun mese nella fascia oraria  $F_i$ , dai punti di prelievo trattati per fasce che sono stati nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;

ii)  $E_{F_i u mese}^m$  è l'energia prelevata, in ciascun mese nella fascia oraria  $F_i$ , dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese, determinata ai sensi del comma 13.5;

iii) la sommatoria è estesa ai mesi del bimestre convenzionale.

13.3 In ciascuna area di riferimento, le partite fisiche di conguaglio attribuite a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico relative a ciascuna fascia oraria  $F_i$  dei mesi di dicembre e gennaio sono pari alla differenza fra:

a) l'energia  $E_{F_i u mese}$  di cui al comma 13.4, prelevata, nel medesimo mese nella fascia oraria  $F_i$ , dal medesimo utente del dispacciamento;

b) l'energia attribuita nel medesimo mese e nella medesima fascia, al medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell'Articolo 7.

13.4 In ciascuna area di riferimento, l'energia  $E_{F_i u mese}$  prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria  $F_i$ , da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico è determinata come:

$$E_{F_i u mese} = E_{F_i u mese}^f + E_{F_i u mese}^m$$

dove:

- i)  $E_{F_i u mese}^f$  è l'energia effettivamente prelevata, in ciascun mese nella fascia oraria  $F_i$ , dai punti di prelievo trattati per fasce che sono stati nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;
- ii)  $E_{F_i u mese}^m$  è l'energia prelevata, in ciascun mese nella fascia oraria  $F_i$ , dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese, determinata ai sensi del comma 13.5.

- 13.5 In ciascuna area di riferimento l'energia  $E_{F_i u mese}^m$  prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria  $F_i$  dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza di ciascun utente del dispacciamento è calcolata come

$$E_{F_i u mese}^m = \frac{E_{F_i mese}^m}{\sum_i E_{F_i mese}^m} \cdot E_{u mese}^m$$

dove:

- i)  $E_{u mese}^m$  è l'energia di cui al comma 13.6 prelevata nel medesimo mese dai medesimi punti di prelievo trattati monorari;
- ii)  $E_{F_i mese}^m$  è l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese nella fascia oraria  $F_i$  dai punti di prelievo trattati monorari, calcolata come differenza fra:
  - a) l'energia  $E_{F_i mese}^{f+m}$  complessivamente prelevata nel medesimo mese nella fascia oraria  $F_i$  da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel mese considerato in ciascuna ora della fascia oraria  $F_i$
  - b) l'energia  $E_{F_i mese}^f$  complessivamente prelevata nel medesimo mese nella medesima fascia da tutti i punti di prelievo trattati per fasce;
- iii) la sommatoria  $\sum_i E_{F_i mese}^m$  è estesa a tutte le fasce orarie comprese nel mese considerato.

- 13.6 In ciascuna area di riferimento, l'energia  $E_{u mese}^m$  prelevata in ciascun mese convenzionale dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza di ciascun utente del dispacciamento è determinata dall'impresa distributrice di riferimento in modo tale che:

- a) l'energia prelevata da ciascun punto di prelievo trattato monorario sia ripartita nei soli mesi nei quali il medesimo punto di prelievo sia stato trattato monorario;
- b) l'energia prelevata da ciascun punto di prelievo trattato monorario sia ripartita nei mesi sulla base dei dati di misura effettivamente disponibili per tale punto, eventualmente riportati all'anno solare o al mese nel caso di variazione dell'utente del dispacciamento o di attivazione del trattamento per fasce, tramite l'applicazione di un criterio di stima;
- c) l'energia complessivamente attribuita in ciascuna fascia oraria di ciascun mese con riferimento a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico nella cui competenza si trovano punti di prelievo trattati monorari sia proporzionale alla somma delle energie  $E_{F_i, mese}^m$  di cui al comma 10.3, complessivamente prelevate dai punti di prelievo trattati monorari in ciascuna fascia oraria  $F_i$  nel medesimo mese.

13.7 Qualora non disponibile attraverso i dati di misura registrati ai sensi del TIV, comma 27.7, lettera c), l'energia  $EP_{F_i, mese}^f$  prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria  $F_i$  da ciascun punto di prelievo trattato per fasce è determinata ai sensi dell'articolo 10 bis.”;

- f) all'articolo 15, comma 15.2, le parole “bimestre convenzionale” sono sostituite dalle parole “mese” e la parola “15” è sostituita dalla parola “25”;
- g) all'articolo 16, il comma 16.2 è sostituito dal seguente:

“16.2 Ai fini della determinazione dei CRPP dei punti di prelievo dell'impresa distributrice sottesa, le imprese distributrici di riferimento entro il 5 maggio di ciascun anno rendono disponibili alle imprese distributrici ad esse sottese:

- a) l'energia  $E_{F_i, mese}^{f+m}$  complessivamente prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria  $F_i$  dell'anno convenzionale da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel mese considerato in ciascuna ora della fascia oraria  $F_i$ ;
- b) l'energia  $E_{F_i, mese}^m$  di cui al comma iii), prelevata in ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria  $F_i$  dell'anno convenzionale precedente, dai punti di prelievo trattati monorari”;

- h) all'articolo 19, comma 19.1, lettera a) la parola " $E_{F_i}^m$ " è sostituita dalla parola " $E_{F_i \text{ mese}}^m$ ", le parole "bimestre convenzionale" sono sostituite dalla parola "mese" e le parole "anno convenzionale" sono sostituite dalle parole "anno solare";
  - i) all'articolo 21, comma 21.2, punto ii), all'articolo 23, comma 23.1, lettera a) punto ii) e lettera b) punto ii), le parole "punti di prelievo non domestici" sono sostituite dalle parole "punti di prelievo domestici";
  - j) all'articolo 21, il comma 21.3 è sostituito dal seguente:
 

"21.3 Ai fini della determinazione dell'energia  $E_u^{nd}$  di cui al comma 21.2, punto i), in ciascuna area di riferimento, l'energia  $E_{u \text{ mese}}^{nd}$  prelevata in ciascun mese da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo non domestici trattati monorari è determinata sulla base dei criteri di cui al comma 13.6.";
  - k) all'articolo 21, il comma 21.4 è sostituito dal seguente:
 

"21.4 Ai fini della determinazione dell'energia  $E_u^d$  di cui al comma 21.2, punto ii), in ciascuna area di riferimento, l'energia  $E_{u \text{ mese}}^d$  prelevata in ciascun mese da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo domestici trattati monorari è determinata sulla base dei criteri di cui al comma 13.6.";
  - l) all'articolo 21, i commi 21.5 e 21.6 sono soppressi;
  - m) all'articolo 23, comma 23.3, le parole "30 giugno" sono sostituite dalle parole "31 maggio";
  - n) all'articolo 23, comma 23.4, le parole "15 luglio" sono sostituite dalle parole "15 giugno";
3. a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il punto 3 della deliberazione n. 237/07 è abrogato;
  4. di adeguare, con successivo provvedimento, le disposizioni del TILP al fine di addivenire a partire dall'1 gennaio 2009 ad una cadenza mensile del load profiling per fasce;
  5. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché provveda alla raccolta degli elementi necessari ai fini dell'aggiornamento del profilo di consumo standard utilizzato per la definizione dei corrispettivi PED non differenziati per fasce orarie;

6. di dare mandato al direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio, con la collaborazione della Direzione Mercati, per la definizione di iniziative per l'informazione al cliente finale e alle relative associazioni rappresentative;
7. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
8. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) il testo del TIV e del TILP, come risultanti dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

9 maggio 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis